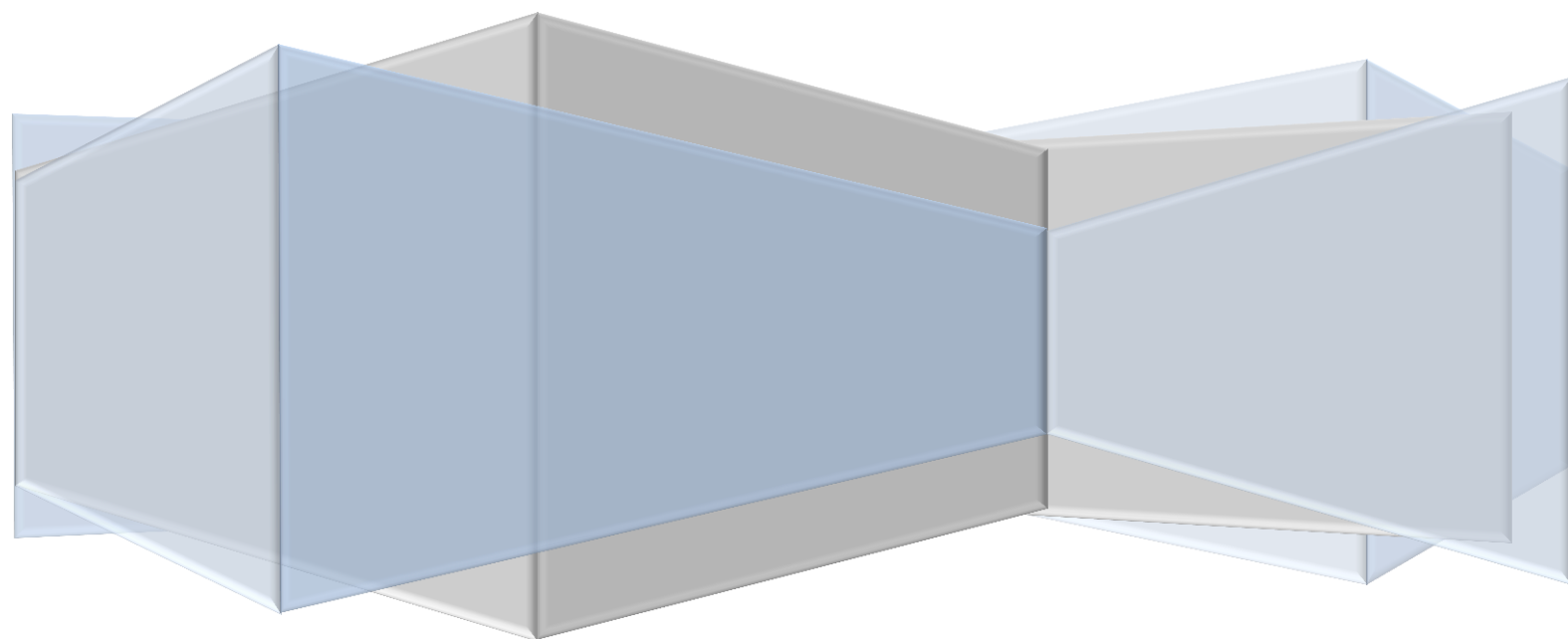


Fiscalità edilizia

Ecobonus e Sismabonus

***Guida Pratica alle ipotesi di cessione del credito
d'imposta***



LUGLIO 2017

PREMESSA

La legge di Bilancio per il 2017 (legge 11 dicembre 2016, n.232) ha introdotto importanti novità sui cosiddetti “*bonus fiscali*”, prevendendone, oltre alla proroga, anche una rimodulazione per incentivare maggiormente gli interventi di risparmio energetico, e di riduzione del rischio sismico, estesi ad interi condomini oltre che a singole unità e porzioni immobiliari.

Nello specifico, oltre alla proroga per un ulteriore anno del potenziamento al 50% della detrazione IRPEF per le spese di recupero edilizio delle abitazioni, è stato previsto, da quest’anno:

- la proroga della detrazione potenziata per gli interventi di riqualificazione energetica, fino a 5 anni in caso di interventi effettuati su edifici condominiali, accompagnata da una rimodulazione degli incentivi con maggiori premialità per gli interventi più incisivi (cd. “*Ecobonus*”),
- la proroga quinquennale della detrazione riconosciuta per interventi di prevenzione sismica, anch’essa accompagnata da premialità crescenti in caso di riduzione di classificazione di rischio sismico dell’edificio e per interventi su edifici condominiali (cd. “*Sismabonus*”).

Per entrambi i *bonus*, inoltre, in caso di interventi condominiali, viene prevista la possibilità di cedere la detrazione alle imprese esecutrici o a “*soggetti privati*”, con esplicita esclusione degli istituti di credito e degli intermediari finanziari.

Si tratta, nella sostanza, dell’estensione della norma in vigore già dal 2016 (che consente, per i soggetti “*incapienti*” -pensionati con reddito sino a 7.500 euro o lavoratori dipendenti con reddito sino a 8.000 euro- di cedere il credito fiscale alle imprese che hanno realizzato i lavori di riqualificazione energetica), con una modifica che permette la cessione, non solo ai soggetti incapienti e non solo nei confronti delle imprese esecutrici, ma anche di altri soggetti privati.

Le modalità operative della suddetta cessione sono state recentemente emanate dall’Agenzia delle Entrate, con i Provvedimenti *n.108572 dell’8 giugno 2017* per il “*Sismabonus condomini*” e *n.108577 dell’8 giugno 2017* per il “*Ecobonus condomini*”.

Il credito d’imposta cedibile da parte del condòmino è determinato sulla base dell’intera spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori ed è utilizzabile dal cessionario in compensazione, anche oltre i limiti annuali di 700.000 euro, solo a partire dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo, a seguito della certificazione dell’amministratore relativa alle spese effettivamente sostenute.

È prevista, inoltre, in alternativa alla compensazione, la possibilità di ricedere il credito.

I Provvedimenti precisano, altresì, la possibilità di cedere il credito da parte di tutti i condomini che sostengono le spese, compresi i cd. “*soggetti incapienti*”, ossia coloro che non potrebbero fruire della detrazione in quanto non tenuti al versamento dell’imposta.

Con l’emanazione dei suddetti atti, il quadro normativo sulle modalità attuative dei “*bonus*” è sostanzialmente completo e gli interventi di efficientamento energetico e di prevenzione sismica degli edifici possono essere avviati, anche utilizzando il meccanismo della cessione del credito d’imposta che, ad avviso dell’ANCE; dovrebbe consentire l’attuazione dei piani di rigenerazione urbana di cui il Paese necessita.

Inoltre, in estrema sintesi, entrambi i provvedimenti prevedono che:

- ✓ la cessione del credito è possibile nei confronti, oltre che dei fornitori che hanno eseguito i lavori, anche nei confronti di altri soggetti privati, quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti privati (con esclusione di banche ed intermediari finanziari);

- ✓ la cessione del credito è possibile anche da parte dei i soggetti IRES e che i cessionari del credito possono, a loro volta, effettuare ulteriori cessioni;
- ✓ il credito d'imposta cedibile è determinato sulla base dell'intera spesa approvata dalla delibera assembleare per l'esecuzione dei lavori ovvero, anche successivamente, sulla base dell'intera spesa sostenuta dal condòmino nel singolo periodo d'imposta e pagata dal condominio ai fornitori;
- ✓ i condòmini, se i dati non sono indicati nella delibera assembleare che approva gli interventi, devono comunicare all'amministratore di condominio, entro il 31 dicembre del periodo d'imposta di riferimento, l'avvenuta cessione del credito indicando, oltre ai propri dati, anche la denominazione e il codice fiscale di quest'ultimo e la accettazione della cessione;
- ✓ l'amministratore di condominio, a sua volta, comunica all'Agenzia delle entrate negli stessi termini disciplinati dal decreto ministeriale 1° dicembre 2016, l'accettazione del cessionario, la denominazione e il codice fiscale di quest'ultimo e l'ammontare del credito d'imposta ceduto sulla base delle spese sostenute dal condominio entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
- ✓ a seguito dei controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria :
 - la mancanza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione in capo al condòmino (effettivo sostenimento delle spese), comporta il recupero del relativo importo nei suoi confronti,
 - l'indebita fruizione, anche parziale, del credito da parte del cessionario comporta il recupero del relativo importo avverrà nei suoi confronti.

Di seguito una **breve guida pratica** sul meccanismo di cessione del credito, a seconda del "bonus" a cui accede il contribuente.

Il suddetto breve vademecum è aggiornato con le più recenti novità introdotte dal DL 50/2017 (convertito con modificazioni in legge 96/2017), che estendono le ipotesi di cessione del credito e modificano alcune modalità attuative. In particolare, in tema di:

- **"*Ecobonus incapienti*"**: viene stabilito che la cessione del credito può essere effettuata per le spese relative alla riqualificazione energetica delle parti comuni condominiali, sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, con un ampliamento dell'arco temporale rispetto al regime ad oggi in vigore.
- **"*Sismabonus acquisto case antisismiche in zona 1*"**: si tratta dell'estensione del cd. "sismabonus" agli acquisti di case antisismiche site nei comuni della zona a rischio sismico 1, cedute dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e derivanti da interventi di demolizione e ricostruzione, anche con variazione volumetrica. Anche per tale ipotesi è ammessa la cessione del credito.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA



«ECO-BONUS CONDOMINI»:
DETRAZIONE IRPEF /IRES DEL 70-75% PER INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SU PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI
CONDOMINIALI



RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA



«ECO-BONUS CONDOMINI»:
DETRAZIONE IRPEF /IRES DEL 70-75% PER INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SU PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI
CONDOMINIALI

PUNTI CARDINE DEL PROVVEDIMENTO AdE:

- ✓ Distinzione tra diritto di cessione e diritto di utilizzo del credito
- ✓ Diritto di cessione del credito solo per i «capienti»
- ✓ Diritto di ricedibilità del credito acquistato

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA



«ECO-BONUS CONDOMINI»:
DETRAZIONE IRPEF /IRES DEL 70-75% PER INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SU PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI
CONDOMINIALI



Modalità di cessione del credito Provvedimento AdE n.108577 dell'8 giugno 2017

cede :

- **subito**, l'intera detrazione, per la quota a lui imputabile, calcolata sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l'esecuzione dei lavori
- **in ciascun periodo d'imposta**, la quota a lui imputabile sulla base delle spese sostenute nel medesimo periodo d'imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d'imposta ai fornitori

Alla delibera condominiale (o entro il 31 dicembre del periodo d'imposta di riferimento), deve comunicare i dati dell'avvenuta cessione del credito, con accettazione del cessionario ed indicazione dei dati identificativi e del codice fiscale propri e del cessionario

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA



«ECO-BONUS CONDOMINI»:
DETRAZIONE IRPEF /IRES DEL 70-75% PER INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SU PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI
CONDOMINIALI



AMMINISTRATORE
DEL CONDOMINIO

Modalità di cessione del credito Provvedimento AdE n.108577 dell'8 giugno 2017

1. comunica all'AdE **entro il 28 febbraio** di ciascun anno (art.2, decreto MEF 1° dicembre 2016 e Provv. AdE 27 gennaio 2017):
 - dati identificativi e codice fiscale cessionario
 - accettazione del cessionario del credito
 - ammontare del credito ceduto, spettante sulla base delle spese sostenute dal condominio entro il 31 dicembre dell'anno precedente e alle quali il condòmino cedente ha contribuito per la parte non ceduta sotto forma di credito d'imposta
2. consegna al condòmino la certificazione delle spese a lui imputabili sostenute nell'anno precedente dal condominio, indicando il protocollo telematico con il quale ha effettuato la suddetta comunicazione



Il mancato invio della comunicazione rende inefficace la cessione del credito

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA



«ECO-BONUS CONDOMINI»:
DETRAZIONE IRPEF /IRES DEL 70-75% PER INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SU PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI
CONDOMINIALI



Modalità di cessione del credito
Provvedimento AdE n.108577 dell'8 giugno 2017



RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA



«ECO-BONUS CONDOMINI»:
DETRAZIONE IRPEF /IRES DEL 70-75% PER INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SU PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI
CONDOMINIALI



Modalità di cessione del credito
Provvedimento AdE n.108577 dell'8 giugno 2017



SOGGETTO CESSIONARIO

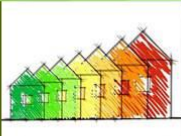
UTILIZZO DEL CREDITO IN COMPENSAZIONE

- il credito è ripartito in 10 quote annuali di pari importo, utilizzabili in compensazione tramite F24 telematico (oltre i limiti di compensazione annuale di € 700.000, art.34, legge 388/2000)

SUCCESSIVA CESSIONE DEL CREDITO

- Il cessionario che ricede il credito deve darne comunicazione all'AdE, utilizzando le funzionalità telematiche rese disponibili dalla stessa Agenzia, che provvede ad attribuire il credito al nuovo cessionario

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA



«ECO-BONUS CONDOMINI»:
DETRAZIONE IRPEF /IRES DEL 70-75% PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA SU PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI CONDOMINIALI

UTILIZZO DEL CREDITO IN COMPENSAZIONE

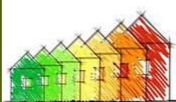
(ART.17, D.LGS. 241/1997)

I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi INPS e delle altre somme a favore dello Stato, Regioni e Enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche

Il versamento unitario e la compensazione riguardano, tra le varie, i crediti e i debiti relativi:

- a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte, rimosse mediante versamento diretto
- b) all'IVA
- c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'IVA
- d) all'IRAP e alle addizionali regionali dell'IRPEF (art. 3, co. 143, lett. a, Legge 662/1996)
- e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative
- f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa
- g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
- h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS (art. 20, D.Lgs. 241/1997)

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA



«ECO-BONUS CONDOMINI»:
DETRAZIONE IRPEF /IRES DEL 70-75% PER INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SU PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI
CONDOMINIALI



Modalità di cessione del credito
Provvedimento AdE n.108577 dell'8 giugno 2017



CONDOMINO

(in caso di accertata mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti oggettivi che danno diritto alla detrazione d'imposta)



CONTROLLI
DELL'AMMINISTRAZIONE
FINANZIARIA



SOGGETTO
CESSIONARIO

(in caso di accertata indebita fruizione, anche parziale, del credito da parte del cessionario)

CESSIONE DEL
CREDITO
"ECOBONUS
INCAPIENTI"

ANCE | ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CONSTRUTTORI EDILI

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA



«ECO-BONUS INCAPIENTI»:
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SU PARTI COMUNI DEGLI
EDIFICI CONDOMINIALI (ART.14 CO.2TER DL63/2013)



NOVITÀ SULL' «ECO-BONUS INCAPIENTI»
ART. 4-BIS DEL D.L. 50/2017 (CONV. CON MODIFICHE IN LEGGE 96/2017)

PRINCIPALI NOVITÀ

Proroga fino al 2021 anche per l' "ecobonus incapienti"

Accesso alla detrazione anche con le percentuali potenziate del 70-75%

Estensione della platea dei cedenti (non solo imprese fornitrici ma anche soggetti terzi)

Cessione del credito anche successiva alla prima

Cessione anche a banche ed intermediari finanziari

Sussistenza delle condizioni per l'accesso alla detrazione nel periodo d'imposta precedente a quello di sostenimento delle spese

Provvedimento attuativo entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

ANCE | ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CONSTRUTTORI EDILI

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA



«ECO-BONUS INCAPIENTI»:
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SU PARTI COMUNI DEGLI
EDIFICI CONDOMINIALI (ART.14 CO.2TER DL63/2013)



PROVVEDIMENTO 22 MARZO 2016, N.43434
CM N.20/E DEL 18 MAGGIO 2016
CM N.7/E DEL 4 APRILE 2017



Soggetti «incapienti»:

Condòmini che, nel anno precedente al sostenimento delle spese, hanno percepito redditi:

- da pensione $\leq \text{€ } 7.500$
- da lavoro dipendente $\leq \text{€ } 8.000$
- assimilati a lavoro dipendente $\leq \text{€ } 4.800$

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA



«ECO-BONUS INCAPIENTI»:
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SU PARTI COMUNI DEGLI
EDIFICI CONDOMINIALI (ART.14 CO.2TER DL63/2013)



PROVVEDIMENTO 22 MARZO 2016, N.43434
CM N.20/E DEL 18 MAGGIO 2016
CM N.7/E DEL 4 APRILE 2017



Credito cedibile:

- 65% delle spese sostenute **nel 2016** per interventi «energetici» su parti comuni, ripartite su base millesimale e rimaste a carico del condomino «incapiente»
- 65% **70% o 75%** delle spese sostenute **nel periodo 2017-2021** per interventi «energetici» su parti comuni, ripartite su base millesimale e rimaste a carico del condomino «incapiente»



Cessione del credito:

- per le spese sostenute dal condominio **nel 2016** con bonifico (anche se riferite ad interventi iniziati in anni precedenti) **SOLO** nei confronti di fornitori/ imprese che realizzano gli interventi di riqualificazione energetica per il condominio
- per le spese sostenute dal condominio **nel periodo 2017-2021** con bonifico **ANCHE** nei confronti di **soggetti terzi (compresi banche ed intermediari finanziari)**

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA



«ECO-BONUS INCAPIENTI»:
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SU PARTI COMUNI DEGLI
EDIFICI CONDOMINIALI (ART.14 CO.2TER DL63/2013)

Non vi è obbligo di accettazione del credito per il fornitore



PROVVEDIMENTO 22 MARZO 2016, N.43434
CM N.20/E DEL 18 MAGGIO 2016
CM N.7/E DEL 4 APRILE 2017

A pena di inefficacia della cessione



COMUNICATO STAMPA 31 GENNAIO 2017:
DISPONIBILITÀ DEL SOFTWARE DI TRASMISSIONE



Utilizzo del credito:

Solo in compensazione (F24 telematico) in 10 quote annuali di pari importo, fatta salva la possibilità di utilizzare negli anni successivi la quota del credito non fruita nell'anno



Adempimenti per le spese 2016:

- Il **condomino** esprime volontà di cedere il credito nella delibera assembleare che approva i lavori agevolabili oppure con un'apposita comunicazione successiva
- Il **condominio** trasmette ai fornitori la delibera o la comunicazione
- I **fornitori** comunicano in forma scritta al condominio l'accettazione della cessione del credito, a pagamento parziale del corrispettivo loro dovuto
- Il **condominio** provvede alla trasmissione telematica all'AdE di apposita comunicazione (**entro il 31.03.2017**) contenente: **totale spese 2016, elenco bonifici effettuati, codice fiscale dei condomini «incapienti» e relativo credito ceduto, codice fiscale fornitori cessionari e relativo credito attribuito**

CESSIONE DEL
CREDITO
"SISMABONUS
CONDOMINI E
ACQUISTO CASE
ANTISISMICHE IN
ZONA 1"

ANCE ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI

PREVENZIONE SISMICA



«SISMABONUS CONDOMINI» + «ACQUISTO CASE ANTISISMICHE IN ZONA 1»



CESSIONE DEL CREDITO:

Dal 1° gennaio 2017, i **soggetti beneficiari** possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle **imprese esecutrici** degli interventi o ad altri **soggetti privati**, con esclusione espressa delle **banche** e degli **intermediari finanziari**.



Cessione del credito ancora a carico delle imprese fornitrici ed esclusione delle banche e degli intermediari finanziari

Tutti i condomini, in qualità di soggetti beneficiari, e non solo gli «incapienti»

Possono essere persone fisiche (es. cessione tra padre/figlio), imprese diverse da quelle che hanno eseguito gli interventi o ulteriori soggetti (es. Fondi assicurativi)

ANCE ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI

PREVENZIONE SISMICA



«SISMABONUS CONDOMINI»

DETRAZIONE PER INTERVENTI ANTISISMICI SU PARTI COMUNI DI EDIFICI ESISTENTI

ANCE ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI
sostiene...

PUNTI CARDINE DEL PROVVEDIMENTO AdE:

- ✓ Distinzione tra diritto di cessione e diritto di utilizzo del credito
- ✓ Diritto di cessione del credito anche per i «capienti»
- ✓ Diritto di ricedibilità del credito acquistato

PREVENZIONE SISMICA



«SISMABONUS CONDOMINI»
DETRAZIONE PER INTERVENTI ANTISISMICI SU PARTI COMUNI DI EDIFICI ESISTENTI



Modalità di cessione del credito
Provvedimento AdE n.108572 dell'8 giugno 2017

cede :

- **subito**, l'intera detrazione, per la quota a lui imputabile, calcolata sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l'esecuzione dei lavori
- **in ciascun periodo d'imposta**, la quota a lui imputabile sulla base delle spese sostenute nel medesimo periodo d'imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d'imposta ai fornitori

Alla delibera condominiale (o entro il 31 dicembre del periodo d'imposta di riferimento), deve comunicare i dati dell'avvenuta cessione del credito, con accettazione del cessionario ed indicazione dei dati identificativi e del codice fiscale propri e del cessionario

PREVENZIONE SISMICA



«SISMABONUS CONDOMINI»
DETRAZIONE PER INTERVENTI ANTISISMICI SU PARTI COMUNI DI EDIFICI ESISTENTI



Modalità di cessione del credito
Provvedimento AdE n.108572 dell'8 giugno 2017

1. comunica all'AdE **entro il 28 febbraio** di ciascun anno (art.2, decreto MEF 1° dicembre 2016 e Provv. AdE 27 gennaio 2017):

- dati identificativi e codice fiscale cessionario
- accettazione del cessionario del credito
- ammontare del credito ceduto, spettante sulla base delle spese sostenute dal condominio entro il 31 dicembre dell'anno precedente e alle quali il condòmino cedente ha contribuito per la parte non ceduta sotto forma di credito d'imposta

2. consegna al condòmino la certificazione delle spese a lui imputabili sostenute nell'anno precedente dal condominio, indicando il protocollo telematico con il quale ha effettuato la suddetta comunicazione



Il mancato invio della comunicazione rende inefficace la cessione del credito

PREVENZIONE SISMICA



«SISMABONUS CONDOMINI»
DETRAZIONE PER INTERVENTI ANTISISMICI SU PARTI COMUNI DI EDIFICI ESISTENTI



Modalità di cessione del credito
Provvedimento AdE n.108572 dell'8 giugno 2017



CONDOMINO

rende visibile le informazioni sull'accettazione del credito d'imposta da parte del cessionario



Cassetto Fiscale

rende visibile il credito d'imposta attribuitogli e utilizzabile solo a seguito della relativa accettazione



**SOGGETTO
CESSIONARIO**

CREDITO DISPONIBILE:
Il credito diventa disponibile dal 10 marzo del periodo d'imposta successivo a quello in cui il condomino ha sostenuto la spesa (sempreché il condomino abbia sostenuto le spese per la parte non ceduta sotto forma di credito d'imposta)

5

PREVENZIONE SISMICA



«SISMABONUS CONDOMINI»
DETRAZIONE PER INTERVENTI ANTISISMICI SU PARTI COMUNI DI EDIFICI ESISTENTI



Modalità di cessione del credito
Provvedimento AdE n.108572 dell'8 giugno 2017

UTILIZZO DEL CREDITO IN COMPENSAZIONE

- il credito è ripartito in 5 quote annuali di pari importo, utilizzabili in compensazione tramite F24 telematico (oltre i limiti di compensazione annuale di € 700.000, art.34, legge 388/2000)

SUCCESSIVA CESSIONE DEL CREDITO

- Il cessionario che riceve il credito deve darne comunicazione all'AdE, utilizzando le funzionalità telematiche rese disponibili dalla stessa Agenzia, che provvede ad attribuire il credito al nuovo cessionario

PREVENZIONE SISMICA



«SISMABONUS CONDOMINI»
DETRAZIONE PER INTERVENTI ANTISISMICI SU PARTI COMUNI DI EDIFICI
ESISTENTI

UTILIZZO DEL CREDITO IN COMPENSAZIONE
(ART.17, D.LGS. 241/1997)

I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi INPS e delle altre somme a favore dello Stato, Regioni e Enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche

Il versamento unitario e la compensazione riguardano, tra le varie, i crediti e i debiti relativi:

- a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte, riscalate mediante versamento diretto
- b) all'IVA
- c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'IVA
- d) all'IRAP e alle addizionali regionali dell'IRPEF (art. 3, co. 143, lett. a, Legge 662/1996)
- e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative
- f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa
- g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
- h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS (art. 20, D.Lgs. 241/1997)

PREVENZIONE SISMICA



«SISMABONUS CONDOMINI»
DETRAZIONE PER INTERVENTI ANTISISMICI SU PARTI COMUNI DI EDIFICI
ESISTENTI



Modalità di cessione del credito
Provvedimento AdE n.108572 dell'8 giugno 2017



CONDOMINO

(in caso di accertata mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti oggettivi che danno diritto alla detrazione d'imposta)



**CONTROLLI
DELL'AMMINISTRAZIONE
FINANZIARIA**



**SOGGETTO
CESSIONARIO**

(in caso di accertata indebita fruizione, anche parziale, del credito da parte del cessionario)